

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE COMUNE DI DOMODOSSOLA

Contraente:

COMUNE DI DOMODOSSOLA
Piazza Repubblica dell'Ossola, 1
28845 DOMODOSSOLA (VB)
C.F./P.IVA: 00426370037

DURATA CONTRATTUALE:

Anni 3 , con clausola di rescindibilità annuale a favore del Contraente e dell'Assicuratore e con facoltà della Stazione Appaltante contraente di ripetizione per ulteriori 3 (tre) anni, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

effetto dal: **30/09/2020**
scadenza il: **30/09/2023**
scadenza prima rata il: **31/03/2021**
frazionamento: **semestrale**

SCHEDA DI POLIZZA

Ai sensi delle vigenti condizioni di polizza si intendono assicurate le seguenti partite:

Partite assicurate	Capitali Assicurati	Indennità giornaliera	Per n° max giorni	Indennità max
1. Apparecchiature elettroniche	420.000,00			
2. Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	10.000,00			
3. Programmi standard	50.000,00			
4. Maggiori spese	120.000,00	2.000,00	60	120.000,00
5. Ricostituzione dati	100.000,00			

DETERMINAZIONE DEL PREMIO IMPONIBILE ANNUO

Partite	Capitali Assicurati	Tasso imponibile pro-mille	Premio imponibile annuo
1 – Somma assicurata a valore intero	420.000,00		
2 – Somma assicurata a valore intero	10.000,00		
3 – Somma assicurata a valore intero	50.000,00		
4 – Somma assicurata a Primo Rischio Assoluto	120.000,00		
5 – Somma assicurata a Primo Rischio Assoluto	100.000,00		

DEFINIZIONI

COMPAGNIA E/O SOCIETA':	Impresa Assicuratrice
CONTRAENTE:	COMUNE DI DOMODOSSOLA
ASSICURATO:	La persona nel cui interesse è stipulata la polizza
POLIZZA	Il contratto di assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
SCOPERTO	Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
FRANCHIGIA	Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
BROKER INCARICATO	RELA BROKER Srl
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici: <ul style="list-style-type: none">• di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videotermini, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità);• di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, centraline di monitoraggio del traffico, parcometri, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell'aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all'aperto per la loro natura e specifica destinazione d'uso;

- per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatori, affrancatrici, registratori di cassa, etc.); di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radioricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);
- audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);
- di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, apparecchi per diagnostica, pese e bilance elettroniche, strumenti musicali);

ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

Si intendendo le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, tablet ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente installati su veicoli o natanti di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Contraente e/o Assicurato. Devono intendersi inclusi nella presente definizioni anche i supporti dati al servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

SUPPORTI DI DATI

Qualsiasi materiale usato per la memorizzazione di informazioni elaborabili dalla macchina.

DATI

L'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi e memorizzati su supporti

PROGRAMMI STANDARD

Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società tramite la società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dopo le ore 24 del giorno del pagamento, fermo le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del C.C.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - buona fede

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni constatato aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

In deroga all'Art. 1897 C.C., nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta immediatamente a ridurre il premio o le rate di premio, in seguito al ricevimento della comunicazione del Contraente, con rimborso del premio stesso in proporzione al tempo che intercorre dal ricevimento della comunicazione di diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità del contratto così come all'atto della sottoscrizione dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, né possono comportare riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione, sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

1.4 - Durata del contratto.

Il presente contratto si intende automaticamente cessato alla sua scadenza, senza obbligo di comunicazione del Contraente. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 60 giorni prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione di durata massima pari a 180 giorni, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

1.5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso il recesso di cui al presente articolo da parte della Società risulterà privo di effetto qualora la stessa non abbia fornito al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso medesimo, le informazioni di cui al successivo articolo denominato "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio"

1.6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.7 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.8 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure all'Agenzia al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quello che non è espressamente regolato dalle norme contrattuali valgono le norme di legge.

1.10 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

1.11 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.12 Clausola broker

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della RELA BROKER S.r.l. – Piazza della Vittoria, 12/15 16121 – GENOVA – Tel. 010/5761990 – Fax 010/5764810 (Broker della Spett.le Contraente) cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni da parte delle Società aggiudicatricie nella misura del 9% (nove percento) del premio lordo di polizza.

1.13 Tracciabilità flussi finanziari

In merito agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'accertata inadempienza dell'obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane dà facoltà alla Contraente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

1.14 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.

Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

2.1 Descrizione del rischio

Si intendono assicurate tutte le apparecchiature elettroniche, di proprietà, locazione e/o uso sia del Contraente sia di terzi, poste sia entro i fabbricati, i recinti, le aree e quant'altro di pertinenza del Contraente ed adibiti a qualunque destinazione e/o all'aperto.

2.2 Rischi assicurati

La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni di polizza, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, collaudate e pronte per l'uso a cui sono destinate, causati da:

- a) Incendio
Incendio, opere di spegnimento e salvataggio, bruciature, fulmine, caduta aerei, implosione, esplosione, scoppio.
- b) Furto
Furto con scasso, come da condizione speciale "danni da furto", rapina.
- c) Eventi atmosferici
Inondazioni, alluvioni, trombe, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, valanghe, acqua e liquidi in genere.
- d) Eventi sociopolitici
Scioperi, sommosse, atti dolosi di terzi, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.
- e) Fenomeni elettrici
Azione elettrica del fulmine, sovratensione, corto circuito, variazione di corrente, arco voltaico ed altri fenomeni elettrici.
- f) Errori dell'operatore
Imperizia, negligenza ed errata manovra.
- g) Difetti di funzionamento
Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di automatismi di regolazione e segnalazione.
- h) Vizi di costruzione
Errori di progettazione, costruzione e montaggio, difetto di fusione e vizio di materiale.
- i) Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.

Sono inoltre compresi:

- j) Colpa grave e dolo
Colpa grave dell'Assicurato e colpa grave o dolo delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norme di legge
- k) le spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità (compreso aereo)
Connesse alla riparazione e/o rimpiazzo delle cose danneggiate.
- l) le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro
Connesse all'evento garantito in polizza, comprese le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento di materiali speciali, tossici o nocivi, nel limite, per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti nella medesima annualità assicurativa, di € 20.000,00.
- m) i danni ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate nel limite massimo del 20% della somma assicurata alla partita 1), con eccezione dei danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.
Sono inoltre indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni nel limite massimo del 20% della somma assicurata alla partita 1).

2.3 Rischi esclusi

- a) Relativamente ai computers sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- 1) controlli di funzionalità;
 - 2) manutenzione preventiva;
 - 3) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - 4) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Sono pure esclusi i danni e i guasti:

- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure a seguito di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati con dolo del Contraente;
- e) limitatamente alla parte direttamente danneggiata, causati da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, usura;
- f) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e/o trasferimenti e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dell'ubicazione di rischio;
- g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- h) di natura estetica;
- i) causati da smarrimenti o ammanchi o comunque i danni da furto non avvenuti secondo quanto previsto dalla condizione speciale "danni da furto";
- j) causati da maremoto ed eruzione vulcanica;
- k) non riguardanti la materialità delle cose assicurate, salvo quanto diversamente normato.

Sono inoltre esclusi:

- l) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

2.4 Obblighi in caso di sinistro

In primo luogo, in caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) conservare le tracce e gli avanzi del sinistro, senza avere diritto ad indennità per tale titolo;
- c) fare denuncia agli organi di polizia o all'Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali;
- d) dare avviso alla Compagnia entro 10 giorni; lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, non può venir modificato che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione per qualsiasi motivo non avvenisse entro 10 giorni dall'avviso del danno l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;

- e) fornire alla Compagnia entro i 15 giorni successivi:
- l'elenco delle cose colpite da sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento;
 - copia dell'eventuale denuncia fatta alle Autorità;
 - l'indicazione di eventuali altre assicurazioni riguardanti i medesimi rischi e copia delle relative polizze.

Successivamente, a richiesta tanto della Compagnia che dei periti, l'Assicurato deve:

- f) mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dell'avvenimento e dell'entità del danno;
- g) presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

2.5 Inadempimento dell'obbligo di salvataggio o di avviso

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o di salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Compagnia ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

2.6 Nomina e mandato dei periti

La valutazione del danno è fatta direttamente d'accordo fra le parti o fra due periti nominati l'uno dall'Assicurato, l'altro dalla Compagnia.

In caso di disaccordo, viene eletto un terzo perito dai due precedentemente nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voto e sono obbligatorie per entrambe le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Il Collegio dei periti si riunirà nel luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo è a carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

2.7 Determinazione dei danni indennizzabili

La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile alle cose assicurate, viene eseguita secondo le seguenti norme:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate;
- c) dall'importo così ottenuto è sottratta la franchigia.

2.8 Somma assicurata

Per somma assicurata si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza di questo, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensiva delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte qualora queste ultime non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono sulla determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

2.9 Assicurazione parziale/Deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate riguardanti altre partite.

Il disposto del comma precedente non si applicherà se il valore determinato dalla stima non supererà il 20% della somma assicurata

2.10 Anticipo e pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, fino ad un massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, con il massimo di Euro 250.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro 25.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, purchè presenti la fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

3. NORME SPECIALI

3.1 Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave. Resta fermo il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggior premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

3.2 Copertura automatica nuovi enti – Regolazione del premio

Le parti di danno atto che, le eventuali inclusioni od esclusioni, non dovranno essere preventivamente comunicate. A fine anno, l'Assicurato comunicherà il nuovo valore da assicurare e, sulla eventuale differenza, si provvederà alla regolazione del premio, applicando il 50% del tasso annuo, oltre a conteggiare il nuovo premio per l'annualità successiva, fermo l'obbligo della Società a tenere coperti i nuovi enti, dal momento della loro acquisizione, anche se non ancora comunicati.

3.3 Franchigia/scoperto

Per ogni e ciascun sinistro indennizzabile che abbia colpito le cose assicurate l'indennizzo è effettuato, salvo quanto diversamente previsto, previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta pari ad € 500,00

3.4 Cose di proprietà di terzi

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

3.5 Danni da furto

La Compagnia risponde dei danni da furto agli enti assicurati solo a condizione che il furto sia avvenuto mediante scasso.

Se lo scasso riguarda solo superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria, la garanzia è prestata con uno scoperto del 25%.

Per i soli enti all'aperto, la garanzia assicurativa è prestata con le seguenti modalità:

- a) qualora gli stessi si trovino in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse la Società corrisponderà all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri;
- b) qualora gli stessi si trovino ovunque per loro naturale destinazioni e siano privi di qualsivoglia protezione la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri;

3.6 Impiego mobile

Gli impianti e gli apparecchi assicurati possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Per la presente garanzia si conviene che:

- 1) non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi;
- 2) si indennizzano, a parziale deroga di quanto disposto dalla norma speciale "danni da furto" i danni da furto esclusivamente quando gli enti assicurati:
 - a) sono posti sottotetto di fabbricati diversi da quello di cui all'ubicazione di polizza a condizione che il furto sia stato perpetrato secondo le modalità previste dalla condizione speciale "danni da furto";
 - b) sono trasportati su autoveicoli a condizione che il furto sia stato perpetrato con scasso dei mezzi di chiusura dell'automezzo e che il veicolo, provvisto di tetto rigido, si trovi, limitatamente alle ore notturne dalle 22,00 alle 06,00, in una rimessa chiusa a chiave oppure in una rimessa pubblica custodita o in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio custodito.

Per questa copertura l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 500,00

3.7 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 500.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non copre i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

3.8 Terremoto

La Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro importo superiore al 80% della somma assicurata.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo di Euro 5.000,00.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi dalla prima scossa registrata dalla situazione sismografica più vicina.

3.9 Onorari periti

La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito o dei periti che l'Assicurato avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato, a seguito di nomina del terzo perito e ciò fino alla concorrenza di Euro 15.000,00.

3.10 Primo rischio assoluto.

Relativamente alle Partite n° 4 e n° 5 l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui al punto 2.9.

4. NORME PARTICOLARI

4.1 Maggiori spese per mancato funzionamento

- a) Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Compagnia indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:
 - l'uso di impianto e/o apparecchio sostitutivo;
 - l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
 - l'uso di servizi da terzi;
 - altre spese non espressamente escluse;
- b) la Compagnia non risponde delle maggiori spese dovute a:
 - limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
 - eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
 - modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- c) la Compagnia risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo giornaliero convenuto riferito al periodo di indennizzo. La Compagnia riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato;
- d) il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre 30 giorni;
- e) la garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale;
- f) nel determinare l'importo d'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (ferie aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

4.2 Spese per ricostituzione dei dati memorizzati

Se i supporti di dati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, la Compagnia indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi.

Ogni risarcimento è corrisposto all'Assicurato solo se la ricostituzione dei dati si rende necessaria o se comunque avviene entro un anno dalla data del sinistro.

La somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento ed inoltre per essa non sono considerate, all'atto della liquidazione dei danni, eventuali sottoassicurazioni;

Non sono indennizzabili i danni verificatisi in seguito ad errata registrazione di dati dovuti ad errori di dispositivo automatico, a cancellazione per errore, a cestinatura per svista.

4.3 Programmi standard in licenza d'uso

In caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento non espressamente escluso dalle "Norme", la Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione od il riacquisto non è necessario o non avviene entro 1 (uno) anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione, come disposto dall'art. 2.9. A tale titolo la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella scheda di Polizza con apposita partita. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nella scheda di Polizza.

La Società

Il Contraente / Assicurato